

COMUNE DI MONTECORVINO PUGLIANO

ART. 01 - COMUNE

01. IL COMUNE E' ENTE AUTONOMO NELL`AMBITO DEI PRINCIPI FISSATI DALLE LEGGI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DAL PRESENTE STATUTO.

02. ESERCITA LE FUNZIONI PROPRIE E LE FUNZIONI DELEGATE O ATTRIBUITE DALLE LEGGI DELLO STATO E DELLA REGIONE.

ART. 02 - FINALITA'

01. IL COMUNE PROMUOVE IL PROGRESSO CIVILE, ECONOMICO E SOCIALE DELLA COMUNITA' INSEDIATA SUL PROPRIO TERRITORIO CON LO SCOPO DI FINALITA' DI FAVORIRE IL PIENO SVILUPPO DELLA PERSONA UMANA ED IL SODDISFACIMENTO DEI BISOGNI COLLETTIVI: OCCORRA NEI LIMITI DELLE LEGGI DELLO STATO E DELLA REGIONE, ALLA DISCIPLINA DELL`ATTIVITA' ECONOMICA PUBBLICA E PRIVATA AI FINI DEL SUPERAMENTO DEGLI SQUILIBRI SOCIO-ECONOMICI DELLA COMUNITA'.

02. IN PARTICOLARE NELL`AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE IL COMUNE:

A) ASSICURA A TUTTI I CITTADINI I SERVIZI SOCIALI, CON PARTICOLARE RIGUARDO A QUELLI INERENTI ALL`ISTRUZIONE, ALLA SALUTE E SICUREZZA

SOCIALE, DI TRASPORTI, ALLE ATTIVITA' SPORTIVE E SOPRATTUTTO AD UNA ADEGUATA POLITICA DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI;

B) PROMUOVE ED ATTUA UN ORGANICO ASSETTO DEL TERRITORIO PIANIFICANDO LA LOCALIZZAZIONE DEGLI INSEDIAMENTI UMANI, SOCIALI,

INDUSTRIALI, TURISTICI; IN RELAZIONE ALLA PARTICOLARE POSIZIONE GEOGRAFICA E CONFORMAZIONE MORFOLOGICA DEL TERRITORIO, E PIU'

PRECISAMENTE SVILUPPANDO A MONTE UNA ADEGUATA POLITICA DI INCENTIVAZIONE ALLO SVILUPPO DELL`ARTIGIANATO, ALLA VALORIZZAZIONE DEI

PRODOTTI AGRICOLI LOCALI, ED A UNO SVILUPPO PARTICOLARMENTE DIREZIONATO DEL TURISMO CON LO SFRUTTAMENTO DELLE RISORSE NATURA

PRESENTI SUL TERRITORIO PUNTANDO INVECE A VALLE AD UN ULTERIORE INCENTIVO ALLO SVILUPPO AGRICOLO, MA DIREZIONANDO GLI SFORZI IN

PARTICOLAR MODO AD UN`EFFICIENTE CAPILLARE POLITICA DI INDUSTRIALIZZAZIONE CON UN ADEGUATO SVILUPPO DEL TERZIARIO IN

RIFERIMENTO

ALLA PARTICOLARE UBICAZIONE DI DETTA ZONA, FAVORITA ED INTEGRATA DA UN OTTIMALE ALLACCIAMENTO ALLE PRINCIPALI VIE DI COMUNICAZIONE

E DI COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI ED INDUSTRIALI, IN PREVISIONE SOPRATTUTTO ALLA REALIZZAZIONE VICINO AEROPORTO

SALERNO - PONTECAGNANO;

C) CONCORRE ALLA DIFESA DEL SUOLO, DELLE RISORSE IDRICHE, DELL`AMBIENTE ECOLOGICO E DEL PAESAGGIO;

D) ADOTTA IN COLLABORAZIONE CON GLI ENTI STATALI E REGIONALI PREPOSTI, LE NORME NECESSARIE ALLA CONSERVAZIONE E DIFESA DEL

PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E ARCHEOLOGICO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL RIUTILIZZO DEI NUCLEI STORICI PRESENTI SUL TERRITORIO;

E) INCORAGGIA LO SVILUPPO DEL PATRIMONIO CULTURALE LOCALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL COSTUME E ALLE TRADIZIONI.

- L`ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE -

ART. 03 - ORGANI

01. SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL SINDACO.

ART. 04 - CONSIGLIO COMUNALE

01. CONSIGLIO COMUNALE RAPPRESENTANDO L'INTERA COMUNITA', DETERMINA L'INDIRIZZO ED ESERCITA IL CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO.

02. IL CONSIGLIO COSTITUITO IN CONFORMITA' ALLA LEGGE HA AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE.

ART. 05 - COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTA CON LA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI IL PROPRIO REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE, L'ORGANIZZAZIONE INTERNA, IL FUNZIONAMENTO E LE MODALITA' DI VOTAZIONE.

02. LE MODIFICHE AL REGOLAMENTO SONO ADOTTATE CON LA MAGGIORANZA DI CUI AL COMMA PRECEDENTE.

ART. 06 - CONVALIDA DEGLI ELETTI E SURROGHE NELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO

01. NELLA PRIMA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA ALLE ELEZIONI, IL CONSIGLIO COMUNALE, PRIMA DI DELIBERARE SU QUALSIASI ALTRO OGGETTO, ANCORCHE' NON SIA STATO PRODOTTO ALCUN RECLAMO, ESAMINA LE CONDIZIONI DEGLI ELETTI SULLA BASE DI UNA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE DELLE ELEZIONI.

02. LA COMMISSIONE E' COSTITUITA DAL CONSIGLIERE ANZIANO, CHE LA PRESIEDE E DAL CONSIGLIERE DI CIASCUNA LISTA CHE AVRA' CONSEGUITO LA PIU' ELEVATA CIFRA INDIVIDUALE DI VOTI, IL CONSIGLIERE ANZIANO PROCEDE ALLA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE ENTRO DUE GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI. LA COMMISSIONE RELAZIONERA', ANCHE ORALMENTE, DIRETTAMENTE AL CONSIGLIO.

03. IL CONSIGLIERE ANZIANO CONVOCA IL CONSIGLIO NEO ELETTO ENTRO 10 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI.

04. IL CONSIGLIERE ANZIANO PRESIEDE L'ADUNANZA.

05. LA SEDUTA E' PUBBLICA E LA VOTAZIONE E' PALESE. AD ESSA PARTECIPANO I CONSIGLIERI DELLE CUI CAUSE OSTATIVE SI DISCUTE.

06. NELLA STESSA SEDUTA, SUBITO DOPO LA CONVALIDA DEGLI ELETTI, SI PROCEDERA' ALLA SURROGA DEI CONSIGLIERI CHE SIANO DECEDUTI, CHE SIANO RISULTATI INELEGGIBILI, CHE ABBIANO RASSEGNAO LE DIMISSIONI.

ART. 07 - GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI SI COSTITUISCONO IN GRUPPI CONSILIARI SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO INTERNO.

02. AI GRUPPI CONSILIARI DEVONO ESSERE ASSICURATI I MEZZI NECESSARI PER L'ESPLETAMENTO DELLE LORO FUNZIONI.

03. AI GRUPPI CONSILIARI VIENE ASSEGNATO UN CONTRIBUTO ANNUO IN RAPPORTO ALLA CONSISTENZA NUMERICA DI CIASCUNO DI ESSI PER L'ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI, L'ABBONAMENTO A PERIODICI, LA

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, SEMINARI, ISCRIZIONI AD ASSOCIAZIONI.

04. L'IMPORTO DEL CONTRIBUTO VIENE ANNUALMENTE APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE CONTESTUALMENTE ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO. ESSO

E' GESTITO DIRETTAMENTE DAL RAGIONERIA LA QUALE PROVVEDERA', NEI LIMITI DELL'IMPORTO FISSATO ED IN ESECUZIONE DI APPOSITA ORDINANZA SINDACALE, AL PAGAMENTO DELLE RELATIVE FATTURE O AL RIMBORSO AL CAPOGRUPPO DELLE SPESE DA QUESTI ANTICIPATE.

05. I CONSIGLIERI COMUNALI SONO AUTORIZZATI A PARTECIPARE A CONVEGNI, SEMINARI ECC , NEI LIMITI DI SPESA DI CUI AI COMMI 03 E 04 DEL PRESENTE ARTICOLO.

ART. 08 - FUNZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' L'ORGANO DI INDIRIZZO EDI CONTROLLO POLITICO AMMINISTRATIVO DELL'ATTIVITA' SVOLTA DALLA GIUNTA E DAL SINDACO.

02. LE FUNZIONI DEL CONSIGLIO SONO QUELLE INDIVIDUATE DELL' ARTT. 32 DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 .

03. IN PARTICOLARE RIENTRANO NELLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO:

A) L'APPROVAZIONE DI TUTTI GLI STRUMENTI URBANISTICI, COMPRESI LE LOTTIZZAZIONI E LE RELATIVE CONVENZIONI, ANCHE SE PREVISTE IN ATTI FONDAMENTALI APPROVATI IN PRECEDENZA DAL CONSIGLIO;

B) GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI CHE NON COSTITUISCONO MERA ESECUZIONE DI ATTI APPROVATI DAL CONSIGLIO.

ART. 09 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE - ORDINE DEL GIORNO FUNZIONAMENTO DELLE SEDUTE - RINVIO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO DAL SINDACO AL QUALE COMPETE LA FISSAZIONE DELLA DATA E DELL'ORDINE DEL GIORNO, SENTITO IL PARERE DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI.

02. IL SINDACO DOVRA' PROCEDERE ALLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE IN UN TERMINE NON SUPERIORE A VENTI GIORNI, QUANDO LO RICHIEDA UN QUINTO DEI CONSIGLIERI, INSERENDO ALL'ORDINE DEL GIORNO LE QUESTIONI RICHIESTE, SENTITO IL PARERE DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI LIMITATAMENTE ALLA FISSAZIONE DELLA DATA.

03. LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLE SEDUTE SONO STABILITE NELL'APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 10 - I CONSIGLIERI COMUNALI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI ENTRANO IN CARICA ALL'ATTO DELLA PROCLAMAZIONE.

02. I CONSIGLIERI RAPPRESENTANO L'INTERO COMUNE SENZA VINCOLO DI MANDATO E NON POSSONO ESSERE CHIAMATI A RISPONDERE PER LE OPINIONI ESPRESSE E PER I VOTI DATI NELL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI.

03. LE ASPETTATIVE, I PERMESSI, LE INDENNITA' AI RIMBORSI SPESE SONO FISSATI PER LEGGE.

ART. 11 - DIRITTI E POTERI

01. I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI INIZIATIVA SU OGNI QUESTIONE SOTTOPOSTA ALL'ESERCIZIO DEL CONSIGLIO. HANNO INOLTRE IL DIRITTO DI PRESENTARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI. L'ESERCIZIO DI TALE DIRITTO E' DISCIPLINATO DAL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO.

02. I CONSIGLIERI HANNO DIRITTO DI OTTENERE GRATUITAMENTE DAGLI UFFICI COMUNALI ED QUELLI DELLE AZIENDE ED ENTI DIPENDENTI E DAI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI COPIA DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI CON I RELATIVI ATTI PREPARATORI, NONCHE' TUTTE LE INFORMAZIONI NECESSARIE ALL'ESERCIZIO DEL LORO MANDATO. HANNO INOLTRE DIRITTO DI ESAMINARE GLI AMMINISTRATIVI DI QUALSIASI SPECIE ATTINENTI AGLI UFFICI COMUNALI.

03. PER GLI ATTI NON PUBBLICI IL CONSIGLIERE E' TENUTO AL SEGRETO D'UFFICIO.

ART. 12 - DIMISSIONI

01. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE DEVONO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO AL SINDACO ED HANNO EFFICACIA DALLA PRESA D'ATTO DA PARTE DEL CONSIGLIO.

02. LE DIMISSIONI NON POSSONO ESSERE RITIRATE DOPO LA PRESA D'ATTO DA PARTE DEL CONSIGLIO.

ART. 13 - CONSIGLIERE ANZIANO

01. E' CONSIGLIERE ANZIANO CHI AVRA' CONSEGUITO LA PIU' ELEVATA CIFRA INDIVIDUALE DI VOTI.

ART. 14 - COMMISSIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE NEL SUO SENO COMMISSIONI PERMANENTI, TEMPORANEE O SPECIALI.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL LORO NUMERO, LE MATERIE DI COMPETENZA, IL FUNZIONAMENTO E LA LORO COMPOSIZIONE NEL RISPETTO DEL CRITERIO PROPORZIONALE. PUO' ESSERE PREVISTO SISTEMA DI RAPPRESENTANZA PLURIMA O PER DELEGA.

03. LE COMMISSIONI ESAMINANO PREVENTIVAMENTE I PROGETTI DEI REGOLAMENTI E DEI CAPITOLATI DI APPALTO; SVOLGONO OGNI ATTIVITA' PREPARATORIA DEI PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO, E CONCORRONO NEI MODI STABILITI DAL PRESENTE STATUTO E DAL REGOLAMENTO

ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL COMUNE.

04. NELL'AMBITO DELLE MATERIE DELLE RISPETTIVE COMPETENZE LE COMMISSIONI VIGILANO SULL'ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI CONSILIARI E SULL'ATTUAZIONE DEI PIANI E PROGRAMMI COMUNALI SUL FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI ED AZIENDE DIPENDENTI DAL COMUNE.

05. IL SINDACO E GLI ASSESSORI HANNO DIRITTO DI PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI, SENZA DIRITTO DI VOTO.

06. LE COMMISSIONI HANNO FACOLTA' DI CHIEDERE L'INTERVENTO ALLE PROPRIE RIUNIONI DEL SINDACO E DEI MEMBRI DELLA GIUNTA, NONCHE' DEI DIRIGENTI DEGLI UFFICI COMUNALI E DEGLI AMMINISTRATORI E DIRIGENTI

DEGLI ENTI E AZIENDE DIPENDENTI DEL COMUNE. HANNO LA FACOLTA' DI CHIEDERE L'ESIBIZIONE DI ATTI E DOCUMENTI PER I QUALI NON PUO' ESSERE OPPOSTO IL SEGRETO D'UFFICIO.

07. NELL'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI LE COMMISSIONI SI AVVALGONO DELLA COLLABORAZIONE DEGLI UFFICI COMPETENTI. POSSONO AVVALERSI DELLA COLLABORAZIONE DI ESPERTI, NOMINATI DI VOLTA IN VOLTA, IN CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 15 - COMMISSIONI PER INDAGINI CONOSCITIVE

01. LE COMMISSIONI POSSONO SVOLGERE INDAGINI CONOSCITIVE DIRETTE AD ACQUISIRE NOTIZIE E DOCUMENTI UTILI ALL'ATTIVITA' DEL COMUNE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO. A TAL FINE, POSSONO PROCEDERE ALLA CONSULTAZIONE DEI PRESIDENTI DEI CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE, DEI SINDACATI E DI EVENTUALI ALTRE ORGANIZZAZIONI SOCIALI O DI SINGOLI CITTADINI.

ART. 16 - COMMISSIONI CONSILIARI D'INCHIESTA

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DISPORRE INCHIESTE SU MATERIE CHE COMUNQUE INTERESSINO L'ENTE.

02. E' IN OGNI CASO ISTITUITA UNA COMMISSIONE DI INCHIESTA ALLORCHE' DI UN TERZO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI NE PRESENTI RICHIESTA MOTIVATA ALLA GIUNTA MUNICIPALE.

03. PER LA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI D'INCHIESTA SI APPLICA IL DISPOSTO DELL' ARTT. 14 COMMA 02 .

04. E' FATTO OBBLIGO AI DIRIGENTI DEGLI UFFICI DEL COMUNE, NONCHE' AGLI ENTI ED AZIENDE DA ESSA DIPENDENTI DI FORNIRE ALLE COMMISSIONI D'INCHIESTA TUTTI I DATI, I DOCUMENTI INFORMAZIONI RICHIESTE, SENZA VINCOLO DI SEGRETO D'UFFICIO.

ART. 17 - LA GIUNTA MUNICIPALE

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE.

02. IMPRONTA LA PROPRIA ATTIVITA' AI PRINCIPI DELLA COLLEGIABILITA' DELLA TRASPARENZA E DELLA EFFICIENZA.

03. ADOTTA TUTTI GLI ATTI CONCRETI, IDONEI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E DELLA FINALITA' DELL'ENTE NEL QUADRO DEGLI INDIRIZZI GENERALI ED IN ATTUAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

04. ESAMINA COLLEGIALMENTE GLI ARGOMENTI DA PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE.

05. ESERCITA LE FUNZIONI CONFERITELE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO E CHE NON SIANO RISERVATE AL CONSIGLIO COMUNALE E AI FUNZIONARI DIRIGENTI.

06. LA GIUNTA, IN PARTICOLARE, NELL'ESERCIZIO DI ATTRIBUZIONE DI GOVERNO:

A) PROPONE AL CONSIGLIO I REGOLAMENTI;

B) APPROVA PROGETTI, PROGRAMMI ESECUTIVI, DISEGNI ATTUATIVI DEI PROGRAMMI E TUTTI I PROVVEDIMENTI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO CHE SIANO ATTRIBUITI AL SINDACO DAL SEGRETARIO;

- C) ELABORA LINEE DI INDIRIZZO E PREDISPONE DISEGNI E PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DA SOTTOPORRE ALLE DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO;
 - D) ASSUME ATTIVITA' DI INIZIATIVA, DI IMPULSO E DI RACCORDO CON GLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE;
 - E) ELABORA E PROPONE AL CONSIGLIO CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE;
 - F) NOMINA COMMISSIONI PER LE SELEZIONI PUBBLICHE E RISERVATE;
 - G) ADOTTA PROVVEDIMENTI DI ASSUNZIONE CESSAZIONE E SU PARERE DELL'APPOSITA COMMISSIONE, QUELLI DISCIPLINARI E DI SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI DEL PERSONALE COMUNALE, NON RISERVATE AD ALTRI ORGANI;
 - H) PROPONE CRITERI GENERALI PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE AD ENTI E PERSONE;
 - I) DISPONE L'ACCETTAZIONE O IL RIFIUTO DI LASCITI E DONAZIONI;
 - L) ESERCITA, PREVIA DETERMINAZIONE DEI COSTI ED INDIVIDUAZIONE DEI MEZZI, FUNZIONI DELEGATE DALLA PROVINCIA, REGIONE E STATO QUANTO NON ESPRESSAMENTE ATTRIBUITE DAL LEGGE, DALLO STATUTO AD ALTRO ORGANO;
 - M) APPROVA GLI ACCORDI DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA, FATTA SALVA LA MATERIA RISERVATA ALLA COMPETENZA NORMATIVA DEL CONSIGLIO;
 - N) RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO, IN LINEA GENERALE, SULLE PROPRIE ATTIVITA' E SULL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.
07. LA GIUNTA, ALTRESI', NELL'ESERCIZIO DI ATTRIBUZIONE ORGANIZZATORIE:
- A) DECIDE IN ORDINE A CONTROVERSIE DI COMPETENZE FUNZIONALI CHE SORGESSERO TRA GLI ORGANI GESTIONALI DELL'ENTE;
 - B) FISSA, AI SENSI DEL REGOLAMENTO E DEGLI ACCORDI DECENTRATI, I PARAMETRI, GLI STANDARDS ED I CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO PER MISURARE LA PRODUTTIVITA' DELL'APPARATO, SENTITO IL SEGRETARIO COMUNALE;
 - C) DETERMINA I MISURATORI ED I MODELLI DI RILEVAZIONE DEL CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE SE DELIBERATO DAL CONSIGLIO SENTITO IL REVISORE DEI CONTI.

ART. 18 - COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

01. LA GIUNTA MUNICIPALE SI COMPONE DEL SINDACO, CHE LA PRESIEDE, E DI NUMERO SEI ASSESSORI. AD UN ASSESSORE E' SPECIFICATAMENTE AFFIDATA LA POLITICA DELLA TRASPARENZA PERCIO' CHE CONCERNE GLI APPALTI E LE CONCESSIONI DI OPERE E DI SERVIZI, IL RECLUTAMENTO DEL PERSONALE E LICENZE EDILIZIE. A TAL FINE L'ASSESSORE DELLA TRASPARENZA E' CONCERTATO SU TUTTI GLI ATTI DI COMPETENZA DEGLI ALTRI ASSESSORATI CONCERNENTI I SETTORI SUMMENZIONATI.
02. GLI ASSESSORI POSSONO ESSERE SCELTI ANCHE FRA I CITTADINI NON FACENTI PARTE DEL CONSIGLIO IN MISURA NON SUPERIORE AD UN TERZO, AI SENSI DELL' ARTT. 33 , COMMA 03 DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 ED AVENTI I REQUISITI DI ELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE E DI ASSESSORE ED IN POSSESSO DI DOCUMENTATI REQUISITI DI PRESTIGIO PROFESSIONALITA' E COMPETENZA AMMINISTRATIVA.
03. GLI ASSESSORI ESTERNI PARTECIPANO AL CONSIGLIO SENZA DIRITTO DI VOTO, PER ILLUSTRARE GLI ARGOMENTI CONCERNENTI LA PROPRIA

DELEGA.

ART. 19 - ELEZIONE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA

01. SI APPLICA L' ARTT. 34 DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 .

02. IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO E' UN ATTO FONDAMENTALE E CONSEGUENTEMENTE, ESSO NON PUO' SUBIRE VARIAZIONI O MODIFICHE SENZA ESPRESSA PRONUNCIA DEL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 20 - INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

01. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE SONO STABILITE DALLA LEGGE.

ART. 21 - DURATA IN CARICA - SURROGAZIONI - REVOCA - DIMISSIONI - DECADENZA DALLA CARICA

01. IL SINDACO E GLI ASSESSORI RESTANO IN CARICA SINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

02. IN CASO DI MORTE, DI DECADENZA, DI RIMOZIONE O DI SOSPENSIONE DEL SINDACO NE ASSUME PROVVISORIAMENTE LE FUNZIONI, OVE NON SIA STATO ANCORA DELEGATO IL VICE SINDACO, L'ASSESSORE ANZIANO E SI FA LUOGO AL RINNOVO DELLA GIUNTA CON LE MODALITA' CUI ALL' ARTT. 34 DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 .

03. IN CASO DI CESSAZIONE, PER QUALSIASI CAUSA DALLA CARICA DI ASSESSORE. LE FUNZIONI SONO ASSUNTE DAL SINDACO CHE PUO' ATTRIBUIRLE AD ALTRO ASSESSORE.

04. IN QUESTA IPOTESI IL SINDACO PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE, NELLA PRIMA SEDUTA DA TENERSI ENTRO 60 GIORNI IL NOMINATIVO DI CHI SURROGA L'ASSESSORE CESSATO DALLA CARICA.

05. PER L'ELEZIONE, CHE DEVE AVER LUOGO A SCRUTINIO PALESE IL CANDIDATO, NELLE PRIME VOTAZIONI DEVE RIPORTARE I VOTI DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, MENTRE NELLA TERZA VOTAZIONE LA MAGGIORANZA SEMPLICE DEI VOTANTI.

06. PER LA REVOCA SI APPLICA L' ARTT. 17 DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 .

ART. 22 - L'ASSESSORE ANZIANO - GLI ASSESSORI

01. E' ASSESSORE ANZIANO L'ASSESSORE PIU' ANZIANO DI ETA'. EGLI ASSUME LE FUNZIONI DEL SINDACO IN CASO DI VACANZA DELLA CARICA.

02. GLI ASSESSORI SONO PREPOSTI AI VARI RAMI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE RAGGRUPPATI PER SETTORI OMOGENEI. IL SINDACO PROVVEDE ALL'ATTRIBUZIONE CON PROPRIA ORDINANZA DELLA QUALE LA GIUNTA PRENDE ATTO CON APPOSITA DELIBERAZIONE.

03. CON LE STESSE MODALITA' SI PROCEDE ALL'INDIVIDUAZIONE DEL VICE-SINDACO AL FINE DI GARANTIRE LA SOSTITUZIONE DEL SINDACO NEI CASI DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO.

ART. 23 - ADUNANZE E DELIBERAZIONI

01. LA GIUNTA COMUNALE E' CONVOCATA DAL SINDACO CON APPOSITI INVITI CONTENENTI L'ORDINE DEL GIORNO DEI PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE.
02. LE SEDUTE DELLA GIUNTA SONO PRESIEDUTE DAL SINDACO. IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO DAL VICE SINDACO. IN CASO DI VACANZA DELLA CARICA DALL'ASSESSORE ANZIANO.
03. NELLE VOTAZIONI PALESI IN CASO DI PARITA' PREVALE IL VOTO DI CHI PRESIEDE LA SEDUTA.
04. ALLE SEDUTE POSSONO PARTECIPARE SENZA DIRITTO DI VOTO IL REVISORE DEI CONTI.

ART. 24 - IL SINDACO - FUNZIONI

01. IL SINDACO QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE:
 - A) CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO COMUNALE, FISSANDO, SENTITI I CAPIGRUPPO CONSILIARI, GLI ARGOMENTI DA TRATTARE ED IL GIORNO DELL'ADUNANZA;
 - B) CONVOCA E PRESIEDE LA GIUNTA MUNICIPALE, FISSANDO, SU PROPOSTA ANCHE DEGLI ASSESSORI, GLI ARGOMENTI DA TRATTARE ED IL GIORNO DELL'ADUNANZA;
 - C) PROVVEDE A FARE OSSERVARE IL PRESENTE STATUTO ED I REGOLAMENTI COMUNALI;
 - D) RILASCIA ATTESTATI DI NOTORIETA' PUBBLICA E COMPIE GLI ALTRI ATTI CON SIMILI ATTRIBUITI ALL'AMMINISTRAZIONE CHE NON RIENTRINO NELLA COMPETENZA DEL SEGRETARIO COMUNALE O DEI DIRIGENTI DELL'ENTE;
 - E) RAPPRESENTA IL COMUNE IN GIUDIZIO, SIA ATTORE CHE CONVENUTO, E PROMUOVE DAVANTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA I PROVVEDIMENTI CAUTELATIVI E LE AZIONI POSSESSORIE;
 - F) SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI ANCHE A MEZZO DEGLI ASSESSORI, LIMITATAMENTE AL RAMO DELL'AMMINISTRAZIONE AL QUALE CIASCUNO E' PREPOSTO;
 - G) IMPARTISCE AL SEGRETARIO GENERALE DIRETTIVE DI CARATTERE GENERALE NELLA SALVAGUARDIA DELLE COMPETENZE ATTRIBITEGLI DALLA LEGGE;
 - H) PUO' PROPORRE DI SOSPENDERE IN VIA CAUTELATIVA DAL POSTO E DALLO STIPENDIO TUTTI I DIPENDENTI DEL COMUNE RIFERENDONE ALLA GIUNTA E AL CONSIGLIO NELLA PRIMA SEDUTA;
 - I) HA LA DIREZIONE UNITARIA ED IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' POLITICO AMMINISTRATIVA DEL COMUNE;
 - L) COORDINA L'ATTIVITA' DEI SINGOLI ASSESSORI;
 - M) PUO' SOSPENDERE L'ADOZIONE DI ATTI SPECIFICI CONCERNENTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEI I SINGOLI ASSESSORI PER SOTTOPORLI ALL'ESAME DELLA GIUNTA;
 - N) HA LA FACOLTA' DI DELEGHE;
 - O) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMA CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE SENTITA LA GIUNTA O IL CONSIGLIO COMUNALE;
 - P) PUO' CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERESSATI AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE;
 - Q) CONVOCA I COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI (SE ISTITUITI);
 - R) ADOTTA ORDINANZE ORDINARIE;
 - S) RILASCIA LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA,

NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE;

T) EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE D'URGENZA, ESPROPRI, CHE LA LEGGE GENERICAMENTE, ASSEGNA ALLA COMPETENZA DEL COMUNE;

U) ASSEGNA GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SENTITA LA GIUNTA;

V) DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI E DEGLI ESERCIZI COMUNALI SENTITA LA GIUNTA;

Z) FA PERVENIRE ALL'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE L'ATTO DI DIMISSIONE PERCHE' IL CONSIGLIO COMUNALE PRENDA ATTO DELLA DECADENZA DELLA GIUNTA;

02. IL SINDACO - ATTRIBUZIONE DI VIGILANZA;

A) ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI;

B) PROMUOVE DIRETTAMENTE O AVVALENDOSI DEL SEGRETARIO COMUNALE INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE;

C) COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE;

D) PUO' DISPORRE L'ACQUISIZIONE DI ATTI DOCUMENTI ED INFORMAZIONI PRESSO LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI E LE SOCIETA' PER AZIONI, APPARTENENTI ALL'ENTE, TRAMITE I RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE STESSE E NE INFORMA IL CONSIGLIO COMUNALE;

E) COLLABORA CON IL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE PER DEFINIRE LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE SUE FUNZIONI NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI;

F) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE UFFICI, SERVIZI, AZIENDE, SPECIALI, ISTITUZIONI E SOCIETA' APPARTENENTI AL COMUNE, SVOLGONO LE LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBIETTIVI INDICATI DAL CONSIGLIO ED IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI ATTUATIVI ESPRESSI DALLA GIUNTA.

03. ATTRIBUZIONE DI ORGANIZZAZIONE:

A) CONVOCA E PRESIEDE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI, SECONDO LA DISCIPLINA REGOLAMENTARE;

B) ESERCITA I POTERI DI POLIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI E NEGLI ORGANISMI PUBBLICI DI I PARTECIPAZIONE POPOLARE DAL SINDACO PRESIEDUTE, NEI LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE;

C) PROPONE ARGOMENTI DA TRATTARE E DISPONE CON ATTO FORMALE O INFORMALE LA CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA E LA PRESIEDE;

D) HA IL POTERE DI DELEGA GENERALE DELLE SUE COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI AD UNO O ASSESSORI E/O A CONSIGLIERI COMUNALI;

E) DELEGA LA SOTTOSCRIZIONE DI PARTICOLARI SPECIFICI ATTI NON RIENTRANTI NELLE ATTRIBUZIONI DELEGATE AD ASSESSORI AL SEGRETARIO COMUNALE;

F) RICEVE LE INTERROGAZIONI E LE MOZIONI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO;

04. IL SINDACO `A MEZZO DI APPOSITE ORDINANZE, ANCHE SU PROPOSTA DEGLI ASSESSORI, LIMITATAMENTE AL RAMO AL QUALE CIASCUNO E' PREPOSTO, PREVEDE INOLTRE;

A) PER QUANTO ATTIENE ALLA CONTABILITA' ALLA LIQUIDAZIONE DI SPESE PREVISTE DA ATTI DEL CONSIGLIO O DELLA GIUNTA O IN CONTRATTI, NEI LIMITI DEGLI IMPORTI IMPEGNATI;

B) PER QUANTO ATTIENE AI TRIBUTI ALL'APPROVAZIONE DEGLI ATTI CORRELATI

AGLI ACCERTAMENTI E ALLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI, COMPRESA L'APPROVAZIONE DEI RUOLI DI RISCOSSIONE;

C) PER QUANTO ATTIENE AL PERSONALE:AL COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA ED ALL'INTERNO DEL RAPPORTO, PER ALTRA CAUSA ALL'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI INERENTI LO STATO GIURIDICO QUALI I CONGEDI STRAORDINARI E LE ASPETTATIVE;

D) PER QUANTO ATTIENE AGLI APPALTI: LA INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE DA INVITARE ALLE GARE DI APPALTO AVVIENE PREVIO PARERE DELLA COMMISSIONE COMPETENTE.

05. IL SINDACO QUALE UFFICIALE DI GOVERNO,ESERCITA LE FUNZIONI ATTRIBITEGLI DALLA LEGGE;

06. LL SINDACO ESERCITA INOLTRE LE FUNZIONI ATTRIBITEGLI DA LEGGI REGIONALI.

ART. 25 - DELIBERAZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI

01. GLI ORGANI COLLEGIALI DELIBERANO VALIDAMENTE CON L'INTERVENTO DELLA META' DEI COMPONENTI ASSEGNATI ED A MAGGIORANZA DEI VOTI FAVOREVOLI SUI CONTRARI, SALVO MAGGIORANZE SPECIALI PREVISTE DALLE LEGGI E DALLO STATUTO.

02. TUTTE LE DELIBERAZIONI SONO ASSUNTE, DI REGOLA, CON VOTAZIONE PALESE. SONO DA ASSUMERE A SCRUTINIO SEGRETO LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE, QUANDO VENGA ESERCITATA FACOLTA' DISCREZIONALE FONDATA SULL'APPREZZAMENTO DELLE QUALITA' SOGGETTIVE DI UNA PERSONA O SULLA VALUTAZIONE DELL'AZIONE DA QUESTI SVOLTA;

03. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO SONO PUBBLICHE. NEL CASO IN CUI DEBBANO ESSERE FORMULATE VALUTAZIONI ED APPREZZAMENTI SU PERSONE IL PRESIDENTE DISPONE LA TRATTAZIONE DELL'ARGOMENTO IN SEDUTA PRIVATA;

04. L'ISTRUTTORIA E LA DOCUMENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE, IL DEPOSITO DI ATTI E LA VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE E DELLA GIUNTA SONO CURATE DAL SEGRETARIO COMUNALE SECONDO LE MODALITA' ED I TERMINI STABILITI DAL REGOLAMENTO. L SEGRETARIO COMUNALE

NON PARTECIPA ALLE SEDUTE, QUANDO SI TROVA IN UNO DEI CASI DI INCOMPATIBILITA'. IN TAL CASO E' SOSTITUITO IN VIA TEMPORANEA DA UN COMPONENTE DEL COLLEGIO NOMINATO DAL PRESIDENTE;

05. I VERBALI DELLE SEDUTE SONO FIRMATI DAL PRESIDENTE, DAL SEGRETARIO, E DAL COMPONENTE PIU' ANZIANO DI ETA' TRA I PRESENTI.

ART. 26 - SEGRETARIO COMUNALE

01. L'ATTIVITA' GESTIONALE DELL'ENTE, NEL RISPETTO DEL PRINCIPIO. DELLA DISTINZIONE TRA FUNZIONE POLITICA DI INDIRIZZO POLITICO DI INDIRIZZO E CONTROLLO E FUNZIONE DI GESTIONE AMMINISTRATIVA, E' AFFIDATA AL SEGRETARIO COMUNALE CHE L'ESERCITA AVVALENDOSI DEGLI UFFICI IN BASE AGLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO, IN ATTUAZIONE DELLE DETERMINAZIONE DELLA GIUNTA E DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO, DAL QUALE DIPENDE FUNZIONALMENTE, E CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI DETTATI NEL PRESENTE STATUTO;

02. IL SEGRETARIO COMUNALE,NEL RISPETTO DELLA LEGGE CHE NE DISCIPLINA STATO GIURIDICO,RUOLO E FUNZIONI E' L'ORGANO BUROCRATICO CHE

ASSICURA LA DIREZIONE TECNICO-AMMINISTRATIVA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;
03. PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI DELL'ENTE, ESERCITA L'ATTIVITA' DI SUA COMPETENZA CON POTESTA' D'INIZIATIVA ED AUTONOMIA DI SCELTA DEGLI STRUMENTI OPERATIVI E CON RESPONSABILITA' DI RISULTATO. TALI RISULTATI SONO SOTTOPOSTI A VERIFICA DEL SINDACO CHE NE RIFERISCE ALLA GIUNTA.

04. ALLO STESSO ORGANO SONO AFFIDATE ATTRIBUZIONI DI CARATTERE GESTIONALE, CONSULTIVO DI SOVRINTENDENZA E DI COORDINAMENTO, DI LEGALITA' E GARANZIA, SECONDO LE NORME DI LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 27 - ATTRIBUZIONI GESTIONALI

01. AL SEGRETARIO COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI ATTI DI GESTIONE, ANCHE CON RILEVANZA ESTERNA, CHE NON COMPORTANO ATTIVITA' DELIBERATIVE E CHE NON SIANO ATTRIBUITE DALLO STATUTO AD ORGANI ELETTIVI, NONCHE' DEGLI ATTI CHE SONO ESPRESSIONE DI DISCREZIONALITA' TECNICA.

02. IN PARTICOLARE IL SEGRETARIO ADOTTA I SEGUENTI ATTI:

A) PREDISPOSIZIONE DI PROGRAMMI DI ATTUAZIONE, RELAZIONI, PROGETTAZIONE DI CARATTERE ORGANIZZATIVO, SULLA BASE DELLE DIRETTIVE RICEVUTE DAGLI ORGANI ELETTIVI;

B) ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI MESSE A DISPOSIZIONE DEGLI ORGANI ELETTIVI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PROGRAMMI FISSATI DA QUESTI ORGANI;

C) ORDINAZIONE DI BENI E SERVIZI NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI E DEI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA;

D) LIQUIDAZIONE DI SPESA REGOLARMENTE ORDINATE;

E) PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DI GARA EDI CONCORSO CON L'ASSISTENZA DI UN UFFICIALE VERBALIZZANTE E CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI E PRINCIPI PROCEDIMENTALI IN MATERIA, FISSATI DALLA NORMATIVA REGOLAMENTARE DELL'ENTE;

F) ADOZIONE E SOTTOSCRIZIONE DI TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI, ANCHE A RILEVANZA, ESTERNA, PER I QUALI GLI SIA STATA ATTRIBUITA COMPETENZA;

G) VERIFICA DI TUTTA LA FASE ISTRUTTORIA DEI PROVVEDIMENTI ED EMANAZIONE DI TUTTI ATTI ED I PROVVEDIMENTI ANCHE ESTERNI, CONSEGUENTI E NECESSARI PER LA ESECUZIONE DELIBERAZIONI;

H) VERIFICA DELLA EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DELL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE AD ESSI PREPOSTO;

I) LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI E DELL'INDENNITA' AL PERSONALE, OVE SIANO GIA' GIA' DETERMINATI PER LEGGE O PER REGOLAMENTO;

L) SOTTOSCRIZIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO E REVERSALI DI INCASSO;

M) IL SEGRETARIO COMUNALE PUO' ROGARE NELL'ESCLUSIVO INTERESSE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE GLI ATTI ED I CONTRATTI.

ART. 28 - ATTRIBUZIONE CONSULTIVE

01. IL SEGRETARIO COMUNALE PARTECIPA, SE RICHIESTO, A COMMISSIONI DI STUDIO E DI INTERNE ALL'ENTE E CON L'AUTORIZZAZIONE DELLA

GIUNTA, A QUELLE ESTERNE.

02. SE RICHIESTO, FORMULA PARERI ED ESPRIME VALUTAZIONE DI ORDINE TECNICO E GIURIDICO AL CONSIGLIO, ALLA GIUNTA, AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI SINGOLI CONSIGLIERI;

03. ESPLICITA E SOTTOSCRIVE I PARERI PREVISTI DALLA LEGGE SULLE PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DELIBERATIVI;

ART. 29 - ATTRIBUZIONE DI SOVRAINTENDENZA - DIREZIONE - COORDINAMENTO.

01. IL SEGRETARIO COMUNALE ESERCITA FUNZIONI DI IMPULSO, COORDINAMENTO, DIREZIONE CONTROLLO NEI CONFRONTI DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE;

02. AUTORIZZA LE MISSIONI, LE PRESTAZIONI STRAORDINARIE, I CONGEDI ED I PERMESSI DEL PERSONALE CON L'OSSERVANZA DELLE NORME VIGENTI DEL REGOLAMENTO;

03. ADOTTA PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' INTERNA CON L'OSSERVANZA DELLE MODALITA' PREVISTE NEGLI ACCORDI IN MATERIA;

04. ESERCITA IL POTERE SOSTITUTIVO NEI CASI DI ACCERTATA INEFFICIENZA. SOLLEVA CONTESTAZIONI DI ADDEBITI, PROPONE PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI ED ADOTTA LE SANZIONI DEL RICHIAMO SCRITTO E DELLA CENSURA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME REGOLAMENTARI.

ART. 30 - ATTRIBUZIONI DI LEGALITA' E GARANZIA

01. IL SEGRETARIO PARTECIPA ALLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI, DELLE COMMISSIONI DEGLI ALTRI ORGANISMI. CURA ALTRESI' LA VERBALIZZAZIONE, CON FACOLTA' DI DELEGA ENTRO I LIMITI PREVISTI DALLA LEGGE.

02. RICEVE DAI CONSIGLIERI LE RICHIESTE DI TRASMISSIONE DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SOGGETTE AL CONTROLLO EVENTUALE;

03. PRESIEDE L'UFFICIO COMUNALE PER LE ELEZIONI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI POPOLARI E DEI REFERENDUM;

04. RICEVE L'ATTO DI DIMISSIONE DEL SINDACO, LE PROPOSTE DI REVOCA E LE MOZIONI DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA.

05. CURA LA TRASMISSIONE DEGLI ATTI DELIBERATIVI AL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO ED ATTESTA SU DICHIARAZIONE DEL MESSO COMUNALE, L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO E L'ESECUTIVITA' DI PROVVEDIMENTI ED ATTI DELL'ENTE.

ART. 31 - VICE SEGRETARIO

01. UN FUNZIONARIO DIRETTIVO IN POSSESSO DI LAUREA, OLTRE ALLE ATTRIBUZIONI SPECIFICHE DEL MANSIONARIO PER IL POSTO RICOPERTO, PUO' ESSERE INCARICATO DALLA GIUNTA COMUNALE DI FUNZIONI VICARIE OD AUSILIARIE DEL SEGRETARIO COMUNALE, DA ASSOLVERE UNICAMENTE I CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO PER MOTIVI DI FATTO O DI DIRITTO DAL TITOLARE DELL'UFFICIO.

ART. 32 - GLI UFFICI-PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

01. L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE SI ATTUA MEDIANTE UN'ATTIVITA' PER OBIETTIVI E DEVE ESSERE INFORMATA AI SEGUENTI PRINCIPI:

- A) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NON PIU' PER SINGOLI ATTI, BENSÌ PER PROGETTI OBIETTIVO E PER PROGRAMMI;
- B) ANALISI ED INDIVIDUAZIONE DELLE PRODUTTIVITA' E DEI CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO E DEL GRADO DI EFFICACIA DELL'ATTIVITA' SVOLTA DA CIASCUN ELEMENTO DELL'APPARATO;
- C) INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILITA' STRETTAMENTE COLLEGATE ALL'AMBITO DELL'AUTONOMIA DECISIONALE DEI SOGGETTI
- D) SUPERAMENTO DELLA SEPARAZIONE RIGIDA DELLE COMPETENZE NELLA DIVISIONE DEL LAVORO E MASSIMA FLESSIBILITA' DELLE STRUTTURE E DEL PERSONALE;

02. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA FORME E MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DELLA STRUTTURA INTERNA; STRUTTURA INTERNA;

03. L'ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE, DIRETTA A CONSEGUIRE I FINI ISTITUZIONALI DELL'ENTE SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO, E' ARTICOLATA IN UFFICI ANCHE APPARTENENTI AD AREE DIVERSE, COLLEGATI FUNZIONALMENTE AL FINE DI CONSEGUIRE GLI OBIETTIVI ASSEGNATI;

ART. 33 - IL PERSONALE

01. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE ATTRAVERSO L'AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE, LA FORMAZIONE, LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E LA RESPONSABILIZZAZIONE DEI DIPENDENTI.

02. LA DISCIPLINA DEL PERSONALE E' RISERVATA AGLI ATTI NORMATIVI DELL'ENTE CHE DANNO ESECUZIONE ALLE LEGGI E ALLO STATUTO.

03. IL REGOLAMENTO DELLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DISCIPLINA IN PARTICOLARE:

- A) STRUTTURA ORGANIZZATIVA - FUNZIONALE;
- B) DOTAZIONE ORGANICA;
- C) MODALITA' DI ASSUNZIONE E CESSAZIONE DAL SERVIZIO;
- D) DIRITTI, DOVERI E SANZIONI;
- E) MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;
- F) TRATTAMENTO ECONOMICO.

ART. 34 - FORME DI GESTIONE

01. L'ATTIVITA' DIRETTA A CONSEGUIRE, NELL'INTERESSE DELLA COMUNITA', OBIETTIVI E SCOPI DI RILEVANZA SOCIALE, PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE, COMPRESA LA PRODUZIONE DI BENE, VIENE SVOLTA ATTRAVERSO SERVIZI PUBBLICI CHE POSSONO ESSERE ISTITUITI E GESTITI ANCHE CON DIRITTO DI PRIVATIVA DEL COMUNE, AI SENSI DI LEGGE;

02. LA SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE PER CIASCUN SERVIZIO DEVE ESSERE EFFETTUATA PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA TRA LE DIVERSE FORME DI GESTIONE PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO;

03. PER I SERVIZI DA GESTIRE IN FORMA IMPRENDITORIALE LA COMPARAZIONE DEVE AVVENIRE TRA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONI, COSTITUZIONE DI AZIENDE, COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO, DI CONSORZIO O DI SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE;

04. PER GLI ALTRI SERVIZI LA COMPARAZIONE AVVERRA' TRA LA GESTIONE IN ECONOMIA, LA COSTITUZIONE DI DI ISTITUZIONI, L'AFFIDAMENTO IN APPALTO O IN CONCESSIONE, NONCHE' TRA LA FORMA SINGOLA O QUELLA ASSOCIATA MEDIANTE CONVENZIONE, UNIONE DI COMUNI, OVVERO CONSORZIO;

05. NELL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEVONO ESSERE COMUNQUE, ASSICURATE IDONEE FORME DI INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE E TUTELA DEGLI

UTENTI;

06. IL CONSIGLIO COMUNALE DELEGA ALLA COMUNITA' MONTANA L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI PROPRIA COMPETENZA

QUANDO LA DIMENSIONE COMUNALE NON CONSENTE DI REALIZZARE UNA GESTIONE OTTIMALE ED EFFICIENTE;

ART. 35 - GESTIONE IN ECONOMIA

01. L'ORGANIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI SERVIZI IN ECONOMIA, SONO PAGA DI NORMA, DISCIPLINATI DA APPOSITI REGOLAMENTI.

ART. 36 - AZIENDA SPECIALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE E STATUTARIE, DELIBERA GLI ATTI COSTITUTIVI DI AZIENDE SPECIALI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PRODUTTIVI SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE;

02. L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI SONO DISCIPLINATE DAL'APPOSITO STATUTO E DA PROPRI REGOLAMENTI INTERNI APPROVATI, QUESTI ULTIMI, DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE.

03. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE FUORI DAL PROPRIO SENO, TRA COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E COMPROVATE ESPERIENZE DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 37 - ISTITUZIONE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI CHE NECESSITANO DI PARTICOLARE AUTONOMIA GESTIONALE, COSTITUISCE ISTITUZIONI MEDIANTE APPOSITO ATTO CONTENENTE IL RELATIVO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE E DELL'ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE E PREVIA REDAZIONE DI APPOSITO PIANO TECNICO FINANZIARIO DAL QUALE RISULTINO I COSTI DI SERVIZIO, LE FORME DI FINANZIAMENTO E LE DOTAZIONI DI BENI MOBILI E IMMOBILI, COMPRESO I FONDI LIQUIDI.

02. IL REGOLAMENTO DI CUI AL PRECEDENTE 01 COMMA DETERMINA, ALTRESI', LA DOTAZIONE ORGANICA DI PERSONALE E L'ASSETTO ORGANIZZATIVO DELL'ISTITUZIONE, LE MODALITA' DI ESERCIZIO DELL'AUTONOMIA GESTIONALE, L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE, LE FORME DI VIGILANZA EDI VERIFICA DEI RISULTATI GESTIONALI.

03. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE IL RICORSO AL PERSONALE ASSUNTO CON RAPPORTO DI DIRITTO PRIVATO, NONCHE' A COLLABORAZIONI AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA'.

04. GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE SONO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE AL MOMENTO DI COSTITUZIONE ED AGGIORNATI IN SEDE DI ESAME DEL BILANCIO PREVENTIVO E DEL RENDICONTO CONSUNTIVO DELL'ISTITUZIONE;
05. GLI ORGANI DELL'ISTITUZIONE SONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE.

ART. 38 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

01. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE DELL'ISTITUZIONE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE FUORI DAL PROPRIO SENO, ANCHE IN RAPPRESENTANZA DEI SOGGETTI INTERESSATI, TRA COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE CON PROVATE ESPERIENZE DI AMMINISTRAZIONE.
02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL NUMERO, GLI EVENTUALI ULTERIORI REQUISITI SPECIFICI RICHIESTI AI COMPONENTI, LA DURATA IN CARICA, LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NONCHE' LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO.
03. IL CONSIGLIO PROVVEDE ALL'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI GESTIONE E CARATTERE GENERALE PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

ART. 39 - IL PRESIDENTE

01. IL PRESIDENTE RAPPRESENTA E PRESIEDE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, VIGILA SULL'ESECUZIONE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO ED ADOTTA
IN CASO DI NECESSITA' ED URGENZA PROVVEDIMENTI DI SUA COMPETENZA DA SOTTOPORRE A RATIFICA NELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 40 - IL DIRETTORE

01. IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE E' NOMINATO DALLA GIUNTA CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO;
02. DIRIGE TUTTA L'ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE, E' IL RESPONSABILE DEL PERSONALE, GARANTISCE LA FUNZIONALITA' DEI SERVIZI, ADOTTA I PROVVEDIMENTI NECESSARI AD ASSICURARE L'ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI E DELLE DECISIONI DEGLI ORGANI DELLE ISTITUZIONI.

ART. 41 - NOMINA E REVOCA

01. GLI AMMINISTRATORI DELLE AZIENDE E DELLE ISTITUZIONI SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, NEI TERMINI DI LEGGE SULLA BASE DI UN DOCUMENTO, CORREDATO DAI CURRICOLI CANDIDATI, CHE INDICA IL PROGRAMMA E GLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.
02. IL DOCUMENTO PROPOSTO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN QUINTO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DEVE ESSERE PRESENTATO AL SEGRETARIO COMUNALE ALMENO 05 GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA.
03. IL PRESIDENTE ED I SINGOLI COMPONENTI POSSONO ESSERE REVOCATI, SU PROPOSTA MOTIVATA DAL DEL SINDACO, O DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DAL CONSIGLIO COMUNALE CHE PROVVEDE CONTESTUALMENTE ALLA LORO SOSTITUZIONE.

04. AI SUDDETTI AMMINISTRATORI E' ESTESO L'OBBLIGO PREVISTO DALL' ARTT. 11 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 42 - SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE

01. NEGLI STATUTI DELLE SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE DEVONO ESSERE PREVISTE LE FORME DI RACCORDO E COLLEGAMENTO TRA LE SOCIETA' STESSE ED IL COMUNE.

ART. 43 - GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

01. IL COMUNE SVILUPPA RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI E LA PROVINCIA PER PROMUOVERE E RICERCARE LE FORME ASSOCIATIVE PIU' APPROPRIATE TRA QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA', AI SERVIZI, ALLE FUNZIONI DA SVOLGERE ED AGLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

ART. 44 - CONTROLLO INTERNO-PRINCIPI E CRITERI

01. IL BILANCIO DI PREVISIONE, IL CONTO CONSUNTIVO E GLI ALTRI DOCUMENTI CONTABILI DOVRANNO FAVORIRE UNA LETTURA PER PROGRAMMI ED OBIETTIVI AFFINCHE' SIANO CONSENTITI, OLTRE AL CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE, ANCHE QUELLO SULLA GESTIONE QUELLO RELATIVO ALL'EFFICACIA DELL'AZIONE DEL COMUNE.

02. L'ATTIVITA' DI REVISIONE POTRA' COMPORTARE PROPOSTE AL CONSIGLIO COMUNALE IN MATERIA DI GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE. E' FACOLTA' DEL CONSIGLIO RICHIEDERE ORGANI E AGLI UFFICI COMPETENTI SPECIFICI PARERI E PROPOSTE IN ORDINE AGLI ASPETTI FINANZIARI ED ECONOMICI DELLA GESTIONE ED I SINGOLI ATTI FONDAMENTALI, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ORGANIZZAZIONE ED ALLA GESTIONE DEI SERVIZI.

03. LE NORME REGOLAMENTARI DISCIPLINANO GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI DELL'UFFICIO DEL DEL REVISORE DEL CONTO E NE SPECIFICANO LE ATTRIBUZIONI DI CONTROLLO IMPULSO, DI PROPOSTA E DI GARANZIA, CON L'OSSERVANZA DELLA LEGGE, DEI PRINCIPI CIVILISTICI CONCERNENTI IL CONTROLLO DELLE SOCIETA' PER AZIONI E DEL PRESENTE STATUTO.

04. NELLO STESSO REGOLAMENTO VERRANO INDIVIDUATE FORME E PROCEDURE PER UN CORRETTO ED EQUILIBRATO RACCORDO OPERATIVO-FUNZIONALE TRA LA SFERA DI ATTIVITA' DEL REVISORE QUELLA DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI DELL'ENTE;

ART. 45 - REVISORE DEL CONTO

01. IL REVISORE DEL CONTO OLTRE A POSSEDERE REQUISITI PRESCRITTI DALLE NORME SULL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI, DEVE POSSEDERE QUELLI DI ELEGGIBILITA' FISSATE DALLA LEGGE PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E NON RICADERE NEI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI DALLA STESSA.

02. IL REGOLAMENTO POTRA' PREVEDERE ULTERIORI CAUSE DI INCOMPATIBILITA', AL FINE DI GARANTIRE LA POSIZIONE DI IMPARZIALITA' ED INDIPENDENZA, SARANNO ALTRESI' DISCIPLINATE CON IL REGOLAMENTO LE

MODALITA' DI REVOCA E DI DECADENZA, APPLICANDO IN QUANTO COMPATIBILI LE NORME DEL CODICE CIVILE RELATIVE AI SINDACI DELLE S.P.A. .
03. NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI, CON MODALITA' E LIMITI DEFINITI NEL REGOLAMENTO, IL REVISORE AVRA' DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI FINITI E DOCUMENTI CONNESSI ALLA SFERE DELLE SUE COMPETENZE.

ART. 46 - ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PROMUOVE E FAVORISCE FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI E PRIORITARIAMENTE CON

LA COMUNITA' MONTANA, AL FINE DI COORDINARE ED ORGANIZZARE UNITAMENTE AGLI STESSI I PROPRI SERVIZI TENENDO AL SUPERAMENTO DEL RAPPORTO PURAMENTE ISTITUZIONALE.

ART. 47 - FORME COLLABORATIVE - PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

01. L'ATTIVITA' DELL'ENTE DIRETTA A CONSEGUIRE UNO O PIU' OBIETTIVI D'INTERESSE COMUNE CON ALTRI ENTI LOCALI, SI ORGANIZZA AVVALENDOSI DEI MODULI E DEGLI ISTITUTI PREVISTI DALLA LEGGE ATTRAVERSO ACCORDI ED INTESE DI COOPERAZIONE.

ART. 48 - CONVENZIONI

01. IL COMUNE PROMUOVE LA COLLABORAZIONE, IL COORDINAMENTO E L'ESERCIZIO ASSOCIATO DI FUNZIONI, ANCHE INDIVIDUANDO NUOVE ATTIVITA' DI COMUNE INTERESSE, OVVERO L'ESECUZIONE E LA GESTIONE DI OPERE PUBBLICHE, LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE E PROGRAMMI SPECIALI ALTRI SERVIZI, PRIVILEGGIANDO LA STIPULAZIONE DI APPOSITE CONVENZIONI CON ALTRI ENTI LOCALI O LORO ENTI STRUMENTALI.

02. LE CONVENZIONI CONTENENTI GLI ELEMENTI E GLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA LEGGE SONO APPROVATE DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI.

ART. 49 - CONSORZI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, IN COERENZA AI PRINCIPI STATUTARI, PROMUOVE LA COSTITUZIONE DEL CONSORZIO TRA ENTI PER REALIZZARE E GESTIRE SERVIZI RILEVANTI SOTTO IL PROFILO ECONOMICO O IMPRENDITORIALE, OVVERO PER ECONOMIA DI SCALA QUALORA NON SIA CONVENIENTE L'ISTITUZIONE DI AZIENDA SPECIALE E NON SIA OPPORTUNO AVVALERSI DELLE FORME ORGANIZZATIVE PER I SERVIZI STESSI, PREVISTO NELL'ARTICOLO PRECEDENTE.

02. LA CONVENZIONE OLTRE AL CONTENUTO PRESCRITTO DAL SECONDO COMMA DEL PRECEDENTE ARTT. 48, DEVE PREVEDERE L'OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO NEGLI ALBI PRETORI DEGLI ENTI CONTRAENTI.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE, UNITAMENTE ALLA CONVENZIONE, APPROVA LO STATUTO DEL CONSORZIO CHE DEVE DISCIPLINARE L'ORDINAMENTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DEL NUOVO ENTE SE LE NORME PREVISTE PER LE AZIENDE SPECIALI DEI COMUNI, IN QUANTO COMPATIBILI.

04. IL CONSORZIO ASSUME CARATTERE POLIFUNZIONALE QUANTO SI INTENDONO GESTIRE DA PARTE DEI MEDESIMI ENTI LOCALI UNA PLURALITA' DI SERVIZI ATTRAVERSO IL MODULO CONSORTILE.

ART. 50 - UNIONE DI COMUNI

01. IN ATTUAZIONE DEL PRINCIPIO DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 47 E DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DI RIFORMA DI RIFORMA DELLE AUTONOMIE LOCALI, IL CONSIGLIO COMUNALE, OVE SUSSISTANO LE CONDIZIONI, COSTITUISCE, NELLE FORME E CON LE FINALITA' PREVISTE DALLA LEGGE, UNIONE DI COMUNI CON L'OBBIETTIVO DI MIGLIORARE LE STRUTTURE PUBBLICHE ED OFFRIRE SERVIZI PIU' EFFICIENTI ALLA COLLETTIVITA'.

02. IL COMUNE PUO' PROPORRE LA TRASFORMAZIONE DELLE COMUNITA' MONTANE IN UNIONE DI COMUNI IN PREVISIONE DELLE FUSIONI DEI COMUNI COSTITUENTI TALI ENTI.

ART. 51 - ACCORDI DI PROGRAMMA

01. IL COMUNE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE, INTERVENTI E PROGRAMMI PREVISTI IN LEGGI SPECIALI O SETTORIALI CHE NECESSITANO DELL'ATTIVAZIONE DI UN PROCEDIMENTO COMPLESSO PER IL COORDINAMENTO E L'INTEGRAZIONE DELL'ATTIVITA' DI PIU' SOGGETTI INTERESSATI, PROMUOVE E CONCLUDE ACCORDI DI PROGRAMMI.

02. L'ACCORDO OLTRE ALLE FINALITA' PERSEGUITE, DEVE PREVEDERE LE FORME PER L'ATTIVAZIONE DELL'EVENTUALE ARBITRATO E DEGLI INTERVENTI SURROGATI ED IN PARTICOLARE:

A) DETERMINARE I TEMPI E LE MODALITA' DELLE ATTIVITA' PREORDINATE E NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DELL'ACCORDO;

B) INDIVIDUARE ATTRAVERSO STRUMENTI APPROPRIATI, QUALI IL PIANO FINANZIARIO, I COSTI, LE FONTI DI FINANZIAMENTO E LE RELATIVE REGOLAZIONI DEI RAPPORTI TRA GLI ENTI COINVOLTI;

C) ASSICURARE IL COORDINAMENTO DI OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.

03. IL SINDACO DEFINISCE E STIPULA L'ACCORDO PREVIA DELIBERAZIONE D'INTENTI DELLA GIUNTA COMUNALE CON L'OSSERVANZA DELLE ALTRE FORMALITA' PREVISTE DALLA LEGGE E NE RISPETTO DELLE FUNZIONI ATTRIBUITE CON LO STATUTO.

ART. 52 - PARTECIPAZIONE POPOLARE - LIBERE FORME ASSOCIATIVE

01. IL COMUNE FAVORISCE LA FORMAZIONE DI ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, DI ASSOCIAZIONI CHE PERSEGUONO SENZA SCOPO DI LUCRO FINALITA' UMANITARIE, SCIENTIFICHE, CULTURALI, RELIGIOSE, DI PROMOZIONE SOCIALE E CIVILE, DI SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE NATURALE E DEL PATRIMONIO CULTURALE ED ARTISTICO.

02. LE ORGANIZZAZIONI ED ASSOCIAZIONI DI CUI AL COMMA 01, AI FINI DI INTRATTENERE RAPPORTI CON IL COMUNE ED AVERE L'ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI COMUNALI DOVRANNO ESSERE COSTITUITE CON ATTO NOTARILE E PRESENTARE DOMANDA DI ISCRIZIONE NELL'APPOSITO ALBO.

03. L'ISCRIZIONE NELL'ALBO E' DELIBERATA DAL CONSIGLIO.

04. LA SEGRETERIA E' INCARICATA DELLA CONSERVAZIONE DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI SUDDIVISO PER CATEGORIE DI FINALITA'.

ART. 53 - INIZIATIVA POPOLARE

01. L'INIZIATIVA POPOLARE PER LA FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI, DEI CAPITOLATI D'APPALTO RELATIVI ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI, DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO, SI ESERCITA MEDIANTE LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE SOTTOSCRITTE DA ALMENO IL 20% DEGLI ELETTORI.

02. L'INIZIATIVA POPOLARE SI ESERCITA ALTRESI' CON LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DA PARTE DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI IN NUMERO NON INFERIORE AD UN TERZO, O ANCHE IN NUMERO INFERIORE PURCHE' RAPPRESENTINO ALMENO IL 25% DEGLI ELETTORI.

03. SONO ESCLUSI DAL DIRITTO DI INIZIATIVA:

- A) IL BILANCIO COMUNALE, LE RELATIVE VARIAZIONI, IL CONTO CONSUNTIVO;
- B) I TRIBUTI E LE TARIFFE DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE;
- C) L'ASSUNZIONE DI MUTUI;
- D) LA FORMULAZIONE DI PARERI E PROPOSTE AL ALTRI ENTI;
- E) LE ESPRESSIONI DI BENI E LE OCCUPAZIONI D'URGENZA.

ART. 54 - STRUMENTI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO

01. IL COMUNE, NEI MODI STABILITI DAL REGOLAMENTO, AGEVOLA LE PROCEDURE E FORNISCE GLI STRUMENTI NECESSARI PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA.

02. I SOGGETTI LEGITTIMATI A PRESENTARE LE PROPOSTE DI INIZIATIVA POPOLARE, POSSONO RICHIEDERE L'ASSISTENZA DELL'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE IL QUALE POTRA' AVVALERSI DEI DIRIGENTI DELL'ENTE COMPETENTI PER MATERIA.

03. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' PER LA RACCOLTA E L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME DEI RICHIEDENTI.

ART. 55 - ESAME DA PARTE DELLA COMMISSIONE E DEL CONSIGLIO

01. SULL'AMMISSIBILITA' DELLA PROPOSTA DOVRA' PRONUNCIARSI LA COMPETENTE COMMISSIONE CONSILIARE. SE RITIENE LA PROPOSTA INAMMISSIBILE DOVRA' DARNE NOTIZIA ENTRO DIECI GIORNI DAL RICEVIMENTO AL PRIMO DEI FIRMATARI SE PRESENTATA DA CITTADINI, AI PRESIDENTI DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI SE PRESENTATA DA QUESTI. CONTRO L'INAMMISSIBILITA' E' AMMESSO RICORSO AL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO TRENTA GIORNI DALLA COMUNICAZIONE, IL CONSIGLIO DOVRA' PRONUNCIARSI ENTRO TRENTA GIORNI.

02. LA COMMISSIONE DOVRA' AMMETTERE SU RICHIESTA SCRITTA ALLA DISCUSSIONE UNA DELEGAZIONE DEI PRESENTATORI, CON LE MODALITA' E NEI LIMITI FISSATI DAL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO.

03. SE LA PROPOSTA ATTIENE A MATERIE PER LE QUALI, E' RICHIESTO IL PARERE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE CIRCOSCRIZIONALE, LA COMMISSIONE DOVRA' PRIMA DI PREDISPORRE LA RELAZIONE FINALE, ACQUISIRE IL PRESCRITTO PARERE.

04. LA COMMISSIONE DOVRA' CONCLUDERE L'ESAME DELLA PROPOSTA ENTRO 60

GIORNI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE, CON LA STESURA DI UNA RELAZIONE SCRITTA.

05. IL SINDACO ENTRO 120 GIORNI DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DOVRA' ISCRIVERE LA PROPOSTA ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO, ANCHE IN MANCANZA DELLA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE.

06. LA PROPOSTA DI INIZIATIVA POPOLARE DOVRA' COMUNQUE ESSERE DISCUSSA ENTRO 60 GG. DALLA PRIMA ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO, NEL TESTO PREDISPOSTO DAI PROPONENTI.

ART. 56 - DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. OVE NON SUSSISTONO RAGIONI DI IMPEDIMENTO DERIVANTI DA PARTICOLARI ESIGENZE DI CELERITA' DEL PROCEDIMENTO, L'AVVIO DELLO STESSO E' COMUNICATO CON LE MODALITA' PREVISTE DAL SUCCESSIVO ARTT. 57 , AI SOGGETTI NEI CONFRONTI DEI QUALI IL PROVVEDIMENTO FINALE E' DESTINATO A PRODURRE EFFETTI DIRETTI NONCHE' A QUELLI CHE, PER LEGGE, PER STATUTO O REGOLAMENTO, DEVONO INTERVENIRVI. OVE PARIMENTI NON SUSSISTANO LE RAGIONI DI IMPEDIMENTO PREDETTE, QUALORA DA UN PROVVEDIMENTO POSSA DERIVARE UN PREGIUDIZIO A SOGGETTI INDIVIDUATI O FACILMENTE INDIVIDUABILI, DIVERSI DAI SUOI DIRETTI DESTINATARI, L'UFFICIO COMPETENTE E' TENUTO A FORNIRE LORO, CON LE STESSE MODALITA', NOTIZIA DELL'INIZIO DEL PROCEDIMENTO.

02. QUALUNQUE SOGGETTO, PORTATORE DI INTERESSI PUBBLICI O PRIVATI, NONCHE' I PORTATORI DI INTERESSI DIFFUSI COSTITUITI IN ASSOCIAZIONI O COMITATI, CUI POSSA DERIVARE UN PREGIUDIZIO DAL PROVVEDIMENTO, HANNO FACOLTA' DI INTERVENIRE NEL PROCEDIMENTO.

03. NELL'IPOTESI DI CUI AI COMMI PRECEDENTI RESTA SALVA LA FACOLTA' DI ADOTTARE, ANCHE PRIMA DELL'EFFETTUAZIONE DELLE COMUNICAZIONI DI CUI AI MEDESIMI COMMI, PROVVEDIMENTI CAUTELARI.

ART. 57 - COMUNICAZIONE DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO

01. IL COMUNE PROVVEDE A DARE NOTIZIA DELL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE.

02. NELLA COMUNICAZIONE DEVONO ESSERE INDICATI:

A) L'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO PROMOSSO;

B) L'UFFICIO E LA PERSONA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO;

C) L'UFFICIO DI CUI SI POSSA PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI NONCHE' LE RELATIVE MODALITA'.

03. QUALORA, IL NUMERO DEI DESTINATARI, LA COMUNICAZIONE PERSONALE NON SIA POSSIBILE O RISULTA PARTICOLARMENTE GRAVOSA, L'AMMINISTRAZIONE PROVVEDE A RENDERE NOTI GLI ELEMENTI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 02 DEL PRESENTE ARTICOLO MEDIANTE FORME DI PUBBLICITA' I STABILITE, DI VOLTA IN VOLTA, DALL'AMMINISTRAZIONE MEDESIMA.

ART. 58 - DIRITTO DI ACCESSO EDI INFORMAZIONE - PUBBLICITA' DEGLI ATTI

01. TUTTI GLI ATTI DEL COMUNE E DEGLI ENTI ED AZIENDE DA ESSO DIPENDENTI

SONO PUBBLICI AD ECCEZIONE DI QUELLI RISERVATI PER
ESPRESSA INDICAZIONE DI LEGGE.

02. AL FINE DI ASSICURARE LA TRASPARENZA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E DI FAVORIRNE LO SVOLGIMENTO IMPARZIALE, E' RICONOSCIUTO A CHIUNQUE VI ABBAIA INTERESSE PER LA TUTELA DI SITUAZIONI GIURIDICAMENTE RILEVANTI IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL PRESENTE STATUTO E DEL REGOLAMENTO.

03. PRESSO APPOSITO UFFICIO COMUNALE DEVONO ESSERE TENUTE A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI LA RACCOLTA DI TUTTE LE SERIE DELLA GAZZETTA UFFICIALE E DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE, IL PRESENTE STATUTO E I REGOLAMENTI COMUNALI.

ART. 59 - DIRITTO DI ACCESSO

01. TUTTI I CITTADINI E LE ASSOCIAZIONI HANNO DIRITTO DI PRENDERE VISIONE DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAGLI ORGANI DEL COMUNE, DEGLI ENTI E AZIENDE DIPENDENTI.

02. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA LE CATEGORIE DEGLI ATTI SOTTRATTI ALLA VISIONE DA PARTE DEI CITTADINI CITTADINI E DELLE ASSOCIAZIONI NONCHE' LE MODALITA' DI ACCESSO.

03. IL DIRITTO DI ACCESSO SI ESERCITA MEDIANTE ESAME ED ESTRAZIONE DI COPIA DEI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI, NEI MODI INDICATI DAI REGOLAMENTI. IL RILASCIO DI COPIA E' SUBORDINATO AL RIMBORSO DEL COSTO DI PRODUZIONE, SALVE LE DISPOSIZIONI IN VIGENTI IN MATERIA DI BOLLO, NONCHE' I DIRITTI STABILITI DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI.

04. LA RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI DEVE ESSERE MOTIVATA. ESSA DEVE RIVOLTA AL SINDACO.

ART. 60 - LIMITI AL DIRITTO DI ACCESSO

01. IL SINDACO HA FACOLTA' DI DIFFERIRE L'ACCESSO AI DOCUMENTI RICHIESTI FINO A QUANTO LA CONOSCENZA DI ESSI POSSA IMPEDIRE O GRAVEMENTE OSTACOLARE LO SVOLGIMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA E COMUNQUE NON OLTRE 30 GIORNI DALLA RICHIESTA.

ART. 61 - IL REFERENDUM

01. E' AMMESSO IL REFERENDUM CONSULTIVO SU QUESTIONI DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE E DI RILEVANZA GENERALE. IL REFERENDUM NON E' CONSENTITO PER LE MATERIE DI CUI ALL' ARTT. 53 COMMA 03 .

02. IL REFERENDUM PUO' ESSERE RICHIESTO DA ALMENO IL 40% DI ELETTORI DEL COMUNE.

03. IL REFERENDUM PUO' ESSERE RICHIESTO DAI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI IN NUMERO NON INFERIORE A UN TERZO, O ANCHE IN NUMERO INFERIORE PURCHE' RAPPRESENTINO ALMENO IL 40% DEGLI ELETTORI.

04. SULL'AMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA DI REFERENDUM DOVRA' PRONUNCIARSI LA COMPETENTE COMMISSIONE CONSILIARE. SE RITIENE LA PROPOSTA INAMMISSIBILE DOVRA' DARNE COMUNICAZIONE AL COMITATO PROMOTORE. CONTRO L'INAMMISSIBILITA' E' AMMESSO RICORSO AL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO 30 GG. DALLA COMUNICAZIONE. IL CONSIGLIO DOVRA'

PRONUNCIARSI ENTRO 30 GG. IL MANCATO RECEPIMENTO DELLE INDICAZIONI REFERENDARIE DEVE ESSERE DELIBERATO, CON ADEGUATE MOTIVAZIONE, DALLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

05. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' SOTTOPORRE A REFERENDUM ATTI DI PROPRIA COMPETENZA ANCHE PRIMA DELLA LORO ADOZIONE. LA PROPOSTA DI SOTTOPORRE L'ATTO A REFERENDUM DEVE E APPROVATA CON LA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

06. IL QUESITO SOTTOPOSTO A REFERENDUM SI INTENDE ACCOLTO SE I VOTI ATTRIBUITI ALLA RISPOSTA POSITIVA RAGGIUNGANO LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEGLI ELETTORI CHE HANNO DIRITTO DI VOTO.

07. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' PER LA RACCOLTA E L'AUTENTICAZIONE DELLE FIRME, I PERIODI DELL'ANNO NEI QUALI SI DEVONO EFFETTUARE LE VOTAZIONI E LE MODALITA' DI VOTAZIONE.

ART. 62 - STATUTO

01. LO STATUTO CONTIENE LE NORME DELL'ORDINAMENTO COMUNALE. AD ESSO DEVONO CONFORMARSI TUTTI GLI ATTI NORMATIVI DEL COMUNE.

02. E' AMMESSA L'INIZIATIVA DA ALMENO IL 45% DEGLI ELETTORI DEL COMUNE PER PROPORRE MODIFICAZIONI ALLO STATUTO ANCHE MEDIANTE UN PROGETTO REDATTO IN ARTICOLI. SI APPLICA IN TALE IPOTESI LA DISCIPLINA PREVISTA PER L'AMMISSIONE DELLE PROPOSTE DI INIZIATIVA POPOLARE.

03. LO STATUTO E LE SUE MODIFICHE, ENTRO QUINDICI GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI ESECUTIVITA', SONO SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTANO L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA'.

ART. 63 - REGOLAMENTI

01. IL COMUNE EMANA REGOLAMENTI:

A) NELLE MATERIE AD ESSO DEMANDATI DALLA LEGGE O DALLO STATUTO;

B) IN TUTTE LE ALTRE MATERIE DI COMPETENZA COMUNALE.

02. NELLE MATERIE DI COMPETENZA RISERVATA DALLA LEGGE GENERALE SUGLI ENTI LOCALI, LA POTESTA' REGOLAMENTARE VIENE ESERCITATA NEL RISPETTO DELLE SUDDETTE NORME GENERALE DELLE DISPOSIZIONI STATUTARIE.

03. NELLE ALTRE MATERIE I REGOLAMENTI COMUNALI SONO ADOTTATI NEL RISPETTO DELLE LEGGI STATALI E REGIONALI, TENENDO CONTO DELLE ALTRE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI EMANATE SOGGETTI AVENTI UNA CONCORRENTE COMPETENZA NELLE MATERIE STESSE.

04. L'INIZIATIVA DEI REGOLAMENTI SPETTA ALLA GIUNTA E A CIASCUN CONSIGLIERE.

05. NELLA FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI POSSONO ESSERE CONSULTATI I SOGGETTI INTERESSATI.

06. I REGOLAMENTI SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO: DOPO L'ADOZIONE DELLA DELIBERA IN CONFORMITA' DELLE DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICAZIONE DELLA STESSA DELIBERAZIONE, NONCHE' PER LA DURATA DI QUINDICI GIORNI DOPO CHE LA DELIBERAZIONE DI ADOZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA. I REGOLAMENTI DEVONO ESSERE COMUNQUE SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTANO L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA'. ESSI DEBONO ESSERE ACCESSIBILI A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLI.

ART. 64 - ORDINANZE

01. IL SINDACO EMANA ORDINANZE DI CARATTERE ORDINARIO, IN APPLICAZIONE DI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

02. IL SEGRETARIO COMUNALE PUO' EMANARE, NELL' AMBITO DELLE PROPRIE FUNZIONI, CIRCOLARI E DIRETTIVE APPLICATIVE DI DISPOSIZIONI DI LEGGE.

03. LE ORDINANZE DI CUI AL COMMA I DEVONO ESSERE PUBBLICATE PER QUINDICI GIORNI CONSECUTIVI ALL' ALBO PRETORIO. DURANTE TALE PERIODO DEVONO ALTRESI' ESSERE SOTTOPOSTE A FORME DI PUBBLICITA' CHE LE RENDANO CONOSCIBILI E DEVONO ESSERE ACCESSIBILI IN OGNI TEMPO A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLE.

04. IL SINDACO EMANA ALTRESI', NEL RISPETTO DELLE NORME COSTITUZIONALE E DEI PRINCIPI GENERALI DELL' ORDINAMENTO GIURIDICO, ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI NELLE MATERIE E PER LA FINALITA' DI CUI AL COMMA 02 DELL' ARTT. 38 DELLA LEGGE 08.06.1990 N. 142 . TALI PROVVEDIMENTI DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATI. LA LORO EFFICACIA, NECESSARIAMENTE LIMITATA NEL TEMPO, NON PUO' SUPERARE IL PERIODO IN CUI PERDURA LA NECESSITA'.

05. IN CASO DI ASSENZA DEL SINDACO, LE ORDINANZE SONO EMANATE DA CHI LO SOSTITUISCE SENSI DEL PRESENTE STATUTO.

06. QUANTO L' ORDINANZA HA CARATTERE INDIVIDUALE, ESSA DEVE ESSERE NOTIFICATA AL DESTINATARIO. NEGLI ALTRI CASI ESSA VIENE PUBBLICATA NELLE FORME PREVISTE AL PRECEDENTE COMMA 03 .

ART. 65 - NORME TRANSITORIE E FINALI

01. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE DOPO AVER OTTEMPERATO AGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE. DA TALE MOMENTO CESSA L' APPLICAZIONE DELLE NORME TRANSITORIE.

02. IL CONSIGLIO APPROVA ENTRO UN ANNO I REGOLAMENTI PREVISTI DALLO STATUTO. FINO ALL' ADOZIONE DEI SUDETTI REGOLAMENTI, RESTANO IN VIGORE LE NORME ADOTTATE DAL COMUNE SECONDO LA PRECEDENTE LEGISLAZIONE CHE RISULTANO COMPATIBILI CON LA LEGGE E LO STATUTO.